

Via P.A. Saccardo,9  
I-20134 MILANO  
Tel.: + 39 022100961  
Fax: + 39 0221009637  
Sito Internet: www.sincert.it  
E-mail: sincert@sincert.it  
C.F./P.IVA 10540660155



<b>Titolo</b>	<b>PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI OPERANTI LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) DELLE ORGANIZZAZIONI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE, AI FINI DELLA VALIDAZIONE, IN AMBITO CO-GENTE.</b>
<b>Sigla</b>	<b>RT – 21</b>
<b>Revisione</b>	<b>00</b>
<b>Data</b>	<b>2007-04-17</b>

<b>REDAZIONE</b>	<b>APPROVAZIONE DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO</b>	<b>AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE</b>
Il Coordinatore del Gruppo di lavoro	Il Segretario del Comitato	Il Presidente SINCERT
Sig. Mauro Cavretti	Ing. Alberto Musa	Dr. Federico Grazioli

## INDICE

Il presente indice fa riferimento (in termini di capitoli e paragrafi) alla numerazione dei paragrafi delle norme di riferimento (EN 45012 e ISO 9001).

INTRODUZIONE	4
A PRIMA PARTE	5
PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE (NORMA UNI CEI EN 45012)	5
1.2 RIFERIMENTI (PER LA CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO)	5
2.1.1 PRESCRIZIONI GENERALI	5
2.2.2.CRITERI DI QUALIFICA PER VALUTATORI ED ESPERTI TECNICI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE	5
3.1.2 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE (DEFINIZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE)	5
3.2 PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE	6
3.3 CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE	6
3.5 DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE	6
B SECONDA PARTE	7
CRITERI PER UN APPROCCIO EFFICACE ED OMOGENEO ALLE VALUTAZIONI DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2000 DI ORGANIZZAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VERIFICA DI PROGETTI DI OPERE, AI FINI DELLA VALIDAZIONE	7
2 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE (VERIFICA DEI PROGETTI)	7
3 TERMINI E DEFINIZIONI	7
4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	8
4.1. GENERALITÀ	8
4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE	8
5 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE	9
6. GESTIONE DELLE RISORSE	9
6.2.2. COMPETENZA, CONSAPEVOLEZZA E ADDESTRAMENTO	11
7.1 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO (VALE ANCHE PER IL PUNTO 7.5.1 "TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI")	12
7.2 PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE	13
7.2.2 RIESAME DEI REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO	13
7.3 PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA	13

7.3.1 PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA	13
7.3.2 ELEMENTI IN INGRESSO ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA	13
7.3.3 ELEMENTI IN USCITA DALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA	14
7.3.4 RIESAME DELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA	14
7.3.5 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO	14
7.3.6 VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO	14
7.3.7 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE MODIFICHE DELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO	14
7.4 APPROVVIGIONAMENTO	14
7.5 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI (VALE ANCHE PER IL PUNTO 7.5.2 “VALIDAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE E EROGAZIONE DEI SERVIZI”)	15
7.6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E DI MISURAZIONE	15
8.2.2 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE	15
8.4 ANALISI DEI DATI	15
8.5 MIGLIORAMENTO	15

## INTRODUZIONE

SINCERT, a far data dal 2000 ha predisposto, con la collaborazione delle parti interessate, specifiche prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione operanti le verifiche sulla progettazione delle opere, effettuate ai fini della validazione di cui all'art. 30, comma 6 della Legge 109/94 e successive modificazioni. Tali prescrizioni sono state pubblicate attraverso l'emissione dei Regolamenti Tecnici SINCERT RT-07 e RT-10. Sulla base della norma di riferimento (allora EN 45004, oggi ISO IEC 17020) nonché dei citati Regolamenti Tecnici, SINCERT ha quindi provveduto a rilasciare accreditamenti a Organismi di Ispezione di tipo A in questo settore. Successivamente nuovi documenti legislativi (ad esempio il Codice degli Appalti) hanno introdotto la possibilità che le citate attività di verifica della progettazione delle opere – sia pure in situazioni delimitate – siano svolte da Organismi di Ispezione di tipo B e da società / studi di ingegneria aventi un sistema di gestione per qualità (SGQ) certificato ai sensi della norme UNI EN ISO 9001:2000, sotto accreditamento.

Per questo motivo, SINCERT, ha provveduto a revisionare il proprio Regolamento Tecnico RT-07 inserendo specifiche prescrizioni per Organismi di tipo B ed ha provveduto altresì – dietro specifica richiesta del proprio Comitato di Indirizzo e Controllo – a definire le prescrizioni contenute nel presente Regolamento Tecnico per l'accreditamento degli Organismi di certificazione (OdC) che rilasciano certificazioni di SGQ nel settore EA 34, a società / studi di ingegneria, aventi quale specifico scopo di certificazione, la verifica della progettazione di opere ai fini della relativa validazione in ambito cogente.

Il presente Regolamento è stato elaborato e aggiornato da un apposito Gruppo di lavoro coordinato da SINCERT, composto da rappresentanti degli Organismi già accreditati o interessati all'accreditamento in questione (in forma sia singola, sia associata), e da rappresentanti di numerosi altri Soggetti competenti e coinvolti in materia (Società di Ingegneria, Ordini Professionali, ecc..), al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle prescrizioni contenute nel documento stesso.

Il documento è articolato secondo due parti, la prima descrive le prescrizioni per l'accreditamento (con riferimento alla norma UNI CEI EN 45012), applicabili agli Organismi di certificazione; mentre la seconda parte definisce alcune specificità per un approccio efficace ed omogeneo alle valutazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 per le Organizzazioni che svolgono, negli ambiti cogenti sopra richiamati, le attività di verifica di progetti di opere, ai fini della validazione.

Tali disposizioni applicative, in ordine ai requisiti della norma stessa, definiscono un contesto di riferimento a cui gli Organismi e le Organizzazioni si devono conformare per conseguire e mantenere l'accreditamento e / o la certificazione, per quanto applicabile.

**Entrambe le parti del presente documento sono strutturate (in termini di capitoli e paragrafi) secondo la numerazione dei paragrafi delle norme di riferimento (EN 45012 e ISO 9001).**

## **A PRIMA PARTE**

### **Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione (norma UNI CEI EN 45012)**

#### **1.2 Riferimenti (per la concessione dell'accreditamento)**

- UNI CEI EN 45012 “*Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi qualità*”;
- ISO/IEC 17000 “*Conformity assessment – Vocabulary and general principles*”;
- Regolamento Generale SINCERT RG-01 “*Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione*”;
- Regolamento Tecnico SINCERT RT-10 “*Criteri generali per la valutazione da parte SINCERT delle attività di verifica dei progetti ai fini delle relative validazioni*”.

#### **2.1.1 Prescrizioni generali**

Per poter operare in conformità al presente documento gli Organismi devono essere in possesso di accreditamento per lo schema SGQ, nel settore EA 34 “*Studi di consulenza tecnica, ingegneria*”. La verifica della competenza degli Organismi di certificazione rispetto ai requisiti del presente Regolamento Tecnico, viene gestita da SINCERT come una estensione dell'accreditamento per lo schema SGQ, settore EA 34, senza richiesta di certificazioni già rilasciate in questo settore.

#### **2.2.2 Criteri di qualifica per Valutatori ed Esperti tecnici degli Organismi di Certificazione**

Gli Auditor e gli Esperti tecnici degli OdC devono essere qualificati secondo quanto previsto dal Regolamento SINCERT RG-01, Parte 4 “*Prescrizioni per la qualificazione degli auditor ed esperti di sistema di gestione*”, ad esclusione della possibilità di acquisire la qualificazione tramite la sola esecuzione di verifiche ispettive.

Per le attività di verifica considerate nel presente documento, infatti, la qualificazione deve obbligatoriamente comprendere una laurea conseguita in ingegneria o architettura ed almeno 3 anni di esperienza lavorativa nella progettazione o nella verifica dei progetti (ivi inclusi gli aspetti economico finanziari), oltre all'avvenuta effettuazione di almeno 5 audit effettuati nel settore EA 34.

In coerenza con i requisiti richiesti agli Ispettori degli Organismi di Ispezione e ai tecnici addetti alle verifiche operanti nelle società di ingegneria, si raccomanda che gli Auditor degli OdC risultino anch'essi iscritti ai relativi albi professionali.

#### **3.1.2 Domanda di certificazione (definizione dello scopo di certificazione)**

L'Organismo di certificazione deve identificare, fin dalla fase di riesame della Domanda di certificazione, che lo scopo di certificazione richiesto dall'Organizzazione corrisponda a quanto previsto al successivo § 3.5 del presente documento.

### 3.2 Preparazione della valutazione

L'OdC, prima di procedere con la verifica ispettiva iniziale, deve verificare che l'Organizzazione richiedente abbia emesso almeno un rapporto di verifica finale, relativamente all'attività di verifica della progettazione di un'opera.

Per l'effettuazione delle attività di verifica, l'OdC deve predisporre apposita documentazione (liste di controllo, linee guida, istruzioni, ecc..) applicabile alle attività oggetto di certificazione descritte nel presente documento, come peraltro richiesto dal § 2.2.2.3 del Regolamento SIN-CERT RG-01 rev.02.

### 3.3 Conduzione della valutazione

Il gruppo di verifica ispettiva dell'OdC, nella conduzione della valutazione, deve seguire tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000, con particolare riferimento ai criteri di verifica riportati nella seconda parte del presente documento.

### 3.5 Decisione per la certificazione

Lo scopo della certificazione deve contenere i riferimenti al processo di verifica della progettazione di opere, svolta ai fini della relativa validazione, verifica intesa come valutazione di conformità a leggi, regolamenti, normative o regole tecniche o, più in generale, ai documenti contrattuali stabiliti dal Committente.

Lo scopo di certificazione deve comprendere i processi come sotto indicati:

***“Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili”.***

I processi di verifica della progettazione di opere, ai fini della validazione, possono riguardare aspetti sia tecnici / tecnologici, sia economici e finanziari.

Il Certificato deve riportare i riferimenti alla conformità al presente Regolamento Tecnico (RT-21).

## B      **SECONDA PARTE**

**Criteri per un approccio efficace ed omogeneo alle valutazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 di Organizzazioni che svolgono attività di verifica di progetti di opere, ai fini della validazione.**

La presente sezione del documento analizza i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000 aventi rilevanza ai fini della certificazione dei processi di verifica della progettazione delle opere e per alcuni di questi, vengono riportate le principali evidenze oggettive che gli Auditor degli Organismi di certificazione devono ricercare presso le Organizzazioni richiedenti la certificazione.

### **2      Riferimenti normativi per lo svolgimento dell'attività di ispezione (verifica dei progetti)**

- UNI EN ISO 9001:2000 *“Sistemi di gestione per la qualità, requisiti”*;
- UNI 10721: *“Servizi di controllo tecnico per le nuove costruzioni”*;
- UNI 10722/1: *“Edilizia – Qualificazione e controllo del progetto edilizio nuove costruzioni – Criteri generali e terminologia”*;
- UNI 10722/2: *“Edilizia – Qualificazione e controllo del progetto di nuove costruzioni – Definizioni del programma di intervento”*;
- UNI 10722/3: *“Edilizia – Qualificazione e controllo del progetto edilizio nuove costruzioni pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione dei controlli del progetto in un intervento edilizio”*;
- Leggi e Norme tecniche di riferimento nazionali ed internazionali.
- RT-10 *“Criteri generali per la valutazione da parte SINCERT delle attività di verifica dei progetti ai fini delle relative validazioni”*.

### **3      Termini e definizioni**

**Finalità della verifica dei progetti ai fini della loro validazione (Codice degli Appalti Art. 27, All. 21, comma 1 e 2):**

*“La verifica di cui all’articolo 112 del Codice, di seguito denominata anche “validazione”, è finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilità, nonché la conformità dello stesso alla normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresì, ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.*

*La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi:*

- a) *la completezza della progettazione;*
- b) *la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
- c) *i presupposti per la qualità dell’opera nel tempo;*
- d) *la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;*
- e) *la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti.*

## 4. Sistema di Gestione per la Qualità

### 4.1 Generalità

L'OdC deve verificare che il Sistema di Gestione per la Qualità dell'Organizzazione da certificare governi anche i seguenti aspetti:

- la pianificazione e le modalità operative di esecuzione delle verifiche della progettazione delle opere (analisi di fattibilità, pianificazione delle risorse, analisi della documentazione applicabile, ecc.);
- le modalità di raccolta dei risultati delle verifiche e di stesura e approvazione dei rapporti di verifica;
- i ruoli e le responsabilità delle diverse figure coinvolte nella verifica;
- la descrizione delle competenze degli Esperti e le tipologie di attività per le quali ne è previsto l'impiego, al fine di dare evidenza della totale copertura delle discipline afferenti alle verifiche delle progettazioni richieste.

### 4.2 Requisiti relativi alla documentazione

L'OdC deve verificare che l'Organizzazione richiedente la certificazione disponga di un sistema di gestione e controllo della documentazione interna ed esterna che assicuri almeno:

- che tutta la documentazione (di sistema e tecnica) necessaria al personale che effettua le verifiche della progettazione delle opere (interno ed esterno), venga correttamente distribuita. La completezza di tale distribuzione deve essere documentata;
- la rintracciabilità di tutti i dati/documenti relativi alle verifiche effettuate, almeno fino al termine ultimo della garanzia richiesta dal Committente o stabilito per legge e/o dalle norme che regolamentano le opere la cui progettazione è verificata;
- che gli elaborati (disegni, relazioni di calcolo, ecc.) costituenti il progetto oggetto di verifica (si ricorda che si tratta di documenti, dati ecc.. di proprietà del Cliente, vedi Punto 7.5.4 "Proprietà del Cliente") e – ovviamente – i documenti stessi di verifica, siano identificati, gestiti e conservati per il periodo di cui al punto precedente.

Le attività di verifica della progettazione regolate dal presente documento possono richiedere l'emissione di differenti tipologie di rapporti di verifica:

- a) Le attività di verifica del "*servizio ispettivo di verifica e controllo*", di cui alla Norma UNI 10721 punto 3.15, richiedono l'emissione di un "Rapporto finale";
- b) Attività di verifica puntuali sono registrate con l'emissione di un Rapporto di verifica "intermedio", ove contrattualmente richiesto.

L'Organismo di certificazione deve verificare che i rapporti di verifica finali e intermedi, di cui sopra, contengano, come minimo, i seguenti elementi:

- descrizione del documento (rapporto finale e/o intermedio);
- elenco della documentazione del progetto oggetto di verifica;
- identificazione del documento (data di emissione ed identificazione univoca);
- identificazione dell'Organizzazione emittente;
- identificazione del Cliente;
- descrizione dell'attività commissionata;
- data della verifica;



- informazioni su cosa è stato omesso dallo scopo originario del lavoro;
- identificazione o breve descrizione dei metodi e delle procedure di verifica utilizzate, identificando eventuali deviazioni, aggiunte o esclusioni da quelle concordate;
- se qualche parte della verifica viene subappaltata, il risultato di tale verifica deve essere chiaramente identificato;
- i risultati della verifica inclusa una dichiarazione di conformità ed ogni carenza o disuniformità riscontrata ( i risultati possono essere supportati da tavole, grafici, schizzi e fotografie);
- i nomi (o l'identificazione univoca) dei membri del gruppo che ha eseguito la verifica e, nei casi in cui l'autenticazione elettronica certa non è garantita, la loro firma.

L'Organizzazione delega al Responsabile Tecnico (vedi successivo § 6), il compito di approvare e controfirmare i rapporti finali di verifica, inerenti le prestazioni oggetto dell'affidamento. L'approvazione e la firma degli elaborati soprarichiamati comportano la corresponsabilità del Responsabile Tecnico e dell'Organizzazione nei confronti del Committente. I rapporti intermedi possono essere firmati dal Coordinatore del Servizio di verifica (ove esistente, vedi successivo § 6), a seguito di esplicita delega del Responsabile Tecnico, che preveda la verifica delle competenze necessarie per l'espletamento di tale attività.

Tutti i rapporti (sia intermedi che finali) devono riportare l'identificazione univoca di tutti i membri del gruppo di verifica (inclusi il Coordinatore ed il Responsabile Tecnico), nonché la loro firma – anche elettronica – (consenso dell'intero gruppo di verifica del progetto).

## **5. Responsabilità della Direzione**

L'OdC deve verificare che lo Statuto (o altro documento ufficiale dell'Organizzazione) preveda, espressamente, come oggetto, l'attività di verifica della progettazione delle opere.

L'OdC deve altresì verificare che l'Organizzazione, nella propria politica per la qualità, abbia esplicitato l'impegno formale a non effettuare verifiche di progetti in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità della specifica attività di verifica.

L'OdC deve accertare che l'Organizzazione operi con la dovuta integrità professionale.

## **6. Gestione delle risorse**

L'Organismo di certificazione deve verificare che l'Organizzazione che intende accedere alla certificazione negli ambiti specificati dal presente documento soddisfi anche le seguenti condizioni:

- L'Organizzazione deve essere dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata, esclusivamente, alle attività di verifica della progettazione delle opere. Nell'eventualità in cui l'Organizzazione appartenga ad una Organizzazione madre, essa deve essere separata ed identificabile all'interno dell'Organizzazione madre medesima. La struttura dell'Organizzazione deve possedere una consistenza tecnico-numerica e logistica (uffici, personale, esperti, supporti di segreteria, ecc.), adeguata al volume ed alla complessità delle attività svolte.

- L'Organizzazione deve disporre di un Responsabile Tecnico, ingegnere o architetto, in possesso delle qualifiche richieste contrattualmente, che deve inoltre :
  - avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno 10 anni nella progettazione o, in alternativa, nel controllo tecnico o, in alternativa nella realizzazione delle opere che rientrano nello scopo di certificazione. Ai fini dell'ottemperanza a questo requisito, le esperienze nei diversi settori sono cumulabili (l'esperienza decennale può, cioè, risultare composta da una sommatoria di esperienze di durata inferiore nei settori oggetto di certificazione);
  - risultare iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale, ovvero essere abilitato all'esercizio della professione, secondo le norme dei Paesi dell'Unione Europea cui egli appartiene.

Il Responsabile Tecnico deve operare esclusivamente per l'Organizzazione richiedente la certificazione, ed essere un dipendente effettivo della stessa, ovvero disporre di un contratto in esclusiva.

Il Responsabile Tecnico non deve essere, in alcun modo, coinvolto – in termini tecnici, amministrativi o finanziari – in attività connesse con la progettazione, produzione, commercializzazione, ecc., delle opere la cui progettazione deve essere verificata.

Il Responsabile Tecnico di tale unità non deve dipendere gerarchicamente da persone che detengono responsabilità in materia di attività direttamente conflittuali con lo specifico servizio di verifica, quali attività di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione degli oggetti verificati.

- L'Organizzazione deve disporre di un Coordinatore del singolo servizio di verifica (figura che può coincidere o meno con il Responsabile Tecnico), che deve rispondere ai seguenti requisiti:
  - essere un laureato in ingegneria o in architettura, con almeno 5 anni di accertata esperienza lavorativa specifica nella attività coperta da certificazione. Oppure, se in possesso di diploma universitario o di scuola media superiore, con la seguente accertata esperienza lavorativa specifica nella attività di cui sopra: almeno 7 anni per i diplomati ingegneri o architetti e 10 anni per i diplomati;
  - risultare iscritto al momento dell'assunzione dell'incarico al relativo albo professionale, ovvero abilitato all'esercizio della professione, secondo le norme dei Paesi dell'Unione Europea cui egli appartiene;
  - possedere capacità di gestione del piano di ispezione/controllo.
- L'Organizzazione deve disporre di Esperti di settore che devono essere in possesso di laurea o diploma di laurea breve o diploma di scuola media superiore (tutti i precedenti titoli di studio devono essere conseguiti in discipline tecnico scientifiche). Essi devono essere qualificati dall'Organizzazione in base alle esperienze acquisite in attività lavorative inerenti le specifiche materie (discipline o tecnologie) – afferenti alle specifiche caratteristiche dell'oggetto da verificare – la cui padronanza è essenziale per le relative valutazioni. Si richiedono almeno 3 anni di accertata esperienza lavorativa specifica in tali materie.

Oltre al personale esterno, possono essere utilizzati in qualità di Esperti, purché competenti, tecnici anche appartenenti ad altre unità dell'Organizzazione madre.

Tutti i suddetti Ispettori, tuttavia, non possono svolgere attività di verifica su oggetti nei quali siano stati o siano comunque coinvolti in termini di progettazione, costruzione, Direzione Lavori, attività relative alla sicurezza, ecc..

Essi devono risultare iscritti al momento dell'assunzione dell'incarico al relativo albo professionale, ovvero abilitati all'esercizio della professione, secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui essi appartengono, preferibilmente con deposito del curriculum, presso il rispettivo albo.

- Il personale dell'Organizzazione coinvolto nel processo di verifica della progettazione delle opere (dipendenti o collaboratori esterni) deve dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica. Il personale dell'Organizzazione deve altresì impegnarsi, per iscritto, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i Soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i successivi 2 anni, decorrenti dalla conclusione dell'incarico.
- L'Organizzazione deve predisporre e tenere aggiornato un organigramma dei titolari/soci, dei dipendenti e collaboratori direttamente impiegati nello svolgimento delle attività organizzative e tecniche connesse con il servizio di verifica dei progetti.
- L'Organizzazione deve disporre di copertura assicurativa per responsabilità civile professionale estesa al danno all'opera, nonché di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, in osservanza a quanto richiesto da eventuali leggi e/o direttive comunitarie applicabili e/o richieste specifiche del Committente. La copertura assicurativa deve comprendere le attività svolte dal personale, sia interno sia esterno, dell'Organizzazione.
- L'Organizzazione deve garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela dei diritti di proprietà del Committente, sia da parte del personale dipendente che da parte degli eventuali fornitori e/o del personale ispettivo esterno.
- L'Organizzazione deve avere personale (dipendente "full/part time"; con contratto "a progetto – per commessa o di consulenza") dotato delle competenze specialistiche richieste per lo svolgimento delle verifiche.
- L'Organizzazione deve assicurare che tutto il personale (permanente e non) operi secondo le procedure del proprio sistema di gestione.

### **6.2.2 Competenza, consapevolezza e addestramento**

L'OdC deve verificare che la qualifica del personale addetto alle attività di verifica dei progetti di opere (personale dipendente dell'Organizzazione o Collaboratori esterni), soddisfi ai seguenti requisiti:

- conoscenza delle prescrizioni delle norme tecniche e regole cogenti applicabili (di natura tecnica, economica, finanziaria) rispetto alle quali deve essere accertata la conformità;
- conoscenza delle problematiche di natura tecnico/organizzativa, economica e finanziaria dei processi di progettazione e realizzazione delle opere, impianti, prodotti, ecc., oggetti del controllo.

Tali conoscenze si intendono mirate alla prevenzione di rischi tecnici economici e finanziari indotti da errori di interfaccia e/o progettazione e/o costruzione e in ogni caso tese a minimizzare i rischi di varianti della progettazione a base di appalto.

In tutti i casi di affidamento di incarico a soggetto esterno, l'incarico deve essere espletato da professionisti di provata competenza. Essi si intendono personalmente responsabili e devono essere nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta al Committente (mediante appositi curricula), con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Dovrà altresì essere indicata, sempre nell'offerta, la qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, di norma il Coordinatore del singolo servizio di verifica (ove esistente) / Responsabile Tecnico.

L'Organizzazione deve esercitare un'efficace supervisione delle attività di verifica della progettazione di opere, attraverso il riesame dei rapporti di verifica in modo da garantire la conformità delle attività svolte agli obblighi legislativi, contrattuali ed alle procedure dell'Organizzazione.

L'Organizzazione deve mantenere aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche, all'addestramento ed all'esperienza del proprio personale, al fine di dimostrare la competenza del personale stesso ai requisiti delle verifiche da svolgere.

#### **7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto (vale anche per il Punto 7.5.1 “Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi”)**

L'OdC deve verificare che le procedure dell'Organizzazione prevedano che le attività di verifica della progettazione delle opere vengano svolte previa l'emissione di un adeguato Piano dei Controlli.

Il Piano dei Controlli elaborato per una specifica commessa deve coprire (direttamente o attraverso documenti cui fa riferimento), come minimo, i seguenti aspetti:

- descrizione dell'opera da verificare e riferimenti commerciali (committente, ordine, tempi di consegna, ecc.);
- dati di base, requisiti da soddisfare, obiettivi da perseguire, così come stabiliti da specifiche leggi e/o contrattualmente previsti ;
- eventuali criticità individuate in sede di affidamento dell'incarico;
- competenze tecniche necessarie per svolgere l'attività;
- composizione del gruppo di verifica con descrizione del ruolo e specializzazione di ciascuno dei componenti del gruppo;
- impegni di tempo previsti per ciascun componente del gruppo di verifica;
- prove e controlli da effettuare;
- elenco delle attività significative da svolgere, in sequenza logica e temporale, con la individuazione di eventuali fasi supposte critiche;
- elementi o aspetti particolari da tenere presenti in fase di verifica;
- procedura di campionamento utilizzata, di dimostrata validità statistica ai fini delle verifiche effettuate.

## **7.2 Processi relativi al Cliente**

L'Organizzazione deve disporre di un documento contrattuale specifico (regolamento o documento equivalente) che descriva i diritti ed i doveri del Committente e quelli dell'Organizzazione. Tale documento deve essere trasmesso al Committente prima dell'emissione dell'ordine per il servizio di verifica. Quando il Committente richieda l'applicazione di un suo disciplinare, l'Organizzazione deve verificarne la congruenza con le proprie procedure interne, eventualmente evidenziando al Committente stesso significativi scostamenti per l'attività di verifica della progettazione di opere.

L'Organizzazione deve identificare chiaramente a livello contrattuale, l'oggetto e gli obiettivi della verifica e le specifiche rispetto alle quali accertare la conformità (es. documento preliminare di avvio alla progettazione, contratto con i progettisti, ecc.). In assenza di particolari richieste del Committente il servizio di verifica, o di parti terze interessate, tali specifiche dovranno essere individuate dall'Organizzazione e comunicate formalmente al Committente. Nel caso in cui il Committente del servizio di verifica non coincida con il Committente dell'opera, l'Organizzazione dovrà assicurarsi che il piano dei controlli copra adeguatamente le esigenze del Committente dell'opera e/o di altre parti eventualmente interessate dal contratto (per es. la collettività, gli utenti finali ecc.).

### **7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto**

L'OdC deve verificare che l'Organizzazione all'atto dell'assunzione di un incarico, analizzi attentamente la propria capacità di svolgere l'incarico e la congruenza del medesimo con lo scopo di certificazione, e analizzi la rispondenza della propria struttura rispetto agli eventuali requisiti di pre-qualificazione richiesti.

L'affidamento dell'incarico di verifica della progettazione delle opere è incompatibile (relativamente allo stesso contratto) con attività di progettazione, con la Direzione dei Lavori, con il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e/o con il collaudo e/o più in generale con attività rientranti nei servizi di architettura e di ingegneria.

## **7.3 Progettazione del servizio di verifica**

### **7.3.1 Pianificazione della progettazione del servizio di verifica**

Si applicano le prescrizioni della norma, considerando che le attività di progettazione del servizio si esplicano principalmente attraverso il Piano dei Controlli e tutti i documenti operativi a questo associati.

L'Organismo di certificazione deve verificare che nel caso in cui l'Organizzazione disponga di un Piano dei Controlli standardizzato, la progettazione consista in una adeguata personalizzazione di tale Piano e di tutti i documenti ad esso associati, alle specificità del servizio di verifica affidato.

### **7.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione del servizio di verifica**

L'Organismo di certificazione deve verificare che, qualora i requisiti funzionali e prestazionali relativi all'opera il cui progetto dovrà essere sottoposto a verifica, non siano definiti dal Committente (ad esempio, attraverso il Documento Preliminare di avvio alla Progettazione – DPP), l'Organizzazione stessa provveda alla formalizzazione dei requisiti di ingresso e provveda altresì a sottoporli all'attenzione del Committente.

### **7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione del servizio di verifica**

Come detto sopra l'output della progettazione del servizio di verifica è costituito dall'emissione del Piano dei Controlli specificatamente emesso per le prestazioni oggetto di affidamento, completo di tutta la documentazione operativa correlata.

### **7.3.4 Riesame della progettazione del servizio di verifica**

#### **7.3.5 Verifica della progettazione del servizio**

L'Organismo di certificazione deve verificare che l'Organizzazione abbia svolto riesami e verifiche sulla progettazione del servizio di verifica, al fine di valutare l'adeguatezza del Piano dei Controlli predisposto (e della documentazione correlata), ad adempiere alle finalità del servizio di verifica della progettazione delle opere richiesto, individuando problemi reali e potenziali e proponendo le azioni necessarie.

L'Organismo di certificazione deve verificare che le fasi di riesame e di verifica siano coordinate dal Responsabile Tecnico (o dal Coordinatore) e vedano la partecipazione di tutte le funzioni coinvolte nella fase di progettazione del servizio, in modo da assicurare che tutti gli aspetti tecnico-economici e funzionali (forniti dal Committente e/o offerti dall'Organizzazione) siano stati tenuti in considerazione.

L'OdC deve verificare che nella fase di progettazione del servizio (fase di elaborazione del Piano dei Controlli e della documentazione correlata), siano previsti opportuni momenti di verifica da effettuare, anche a campione, in accordo con gli elementi in ingresso, al fine di assicurare l'efficacia delle attività di verifica sul progetto dell'opera.

#### **7.3.6 Validazione della progettazione del servizio**

Trattandosi di un "servizio" per cui la fase di progettazione non si esaurisce completamente nella fase preventiva all'erogazione del servizio stesso, ma spesso avviene contemporaneamente all'erogazione, si ritiene che l'OdC debba accertare che, al termine dell'erogazione del servizio di verifica affidato, il Responsabile Tecnico (ovvero il Coordinatore) effettui la validazione complessiva della progettazione del servizio erogato gestendo ogni ricaduta, sia verso il Cliente della stessa commessa mediante un riesame interdisciplinare definitivo, sia in relazione al miglioramento del sistema di gestione e del know-how dell'Organizzazione, in vista delle successive attività di verifica della progettazione di altre opere.

#### **7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione del servizio**

Si richiede che l'OdC accerti che l'Organizzazione gestisca secondo modalità controllate, ogni eventuale modifica rispetto ai dati di ingresso utilizzati come riferimento per la preparazione e per l'aggiornamento del Piano dei Controlli e della documentazione associata. L'OdC deve pertanto verificare che eventuali modifiche dei dati e delle condizioni utilizzati come input per la definizione dell'attività di verifica di una specifica opera, siano identificate, riesaminate, verificate e validate per la corretta gestione della configurazione del servizio medesimo.

## **7.4 Approvvigionamento**

L'OdC deve accertare che l'Organizzazione richieda e verifichi che i suoi eventuali fornitori, oltre a possedere i requisiti di qualificazione definiti nei precedenti paragrafi, non si trovino in condizione di conflitto di interesse rispetto alle attività di verifica a cui contribuiscono e che offrano le necessarie garanzie di riservatezza. Deve altresì accertare che l'Organizzazione informi siste-

maticamente il Committente della propria intenzione di assegnare ad un fornitore parte della verifica e che esista l'accettazione del Committente stesso. Quanto sopra si estende anche al personale esterno (Esperti), incaricato di svolgere parte delle attività di verifica.

## **7.5 Produzione ed erogazione dei servizi (vale anche per il Punto 7.5.2 "Validazione dei processi di produzione e erogazione dei servizi")**

L'OdC deve verificare che l'Organizzazione utilizzi liste di controllo, correlate al Piano dei Controlli, o documenti equivalenti (per es. modulistica o guide tecniche sviluppate al proprio interno) messi a punto per lo specifico oggetto di verifica.

L'OdC deve verificare l'effettiva erogazione dei servizi di verifica e la relativa correttezza, tramite riesami condotti su campioni significativi di registrazioni, nonché tramite interviste al personale tecnico, possibilmente lo stesso che ha condotto le verifiche sulla progettazione, oggetto del riesame.

L'OdC deve altresì verificare che quando l'Organizzazione utilizza metodi o procedure di verifica non normalizzati (ovvero non contenuti in norme regionali, nazionali o estere, in disciplinari e testi scientifici riconosciuti), tali metodi e procedure siano appropriati e completamente documentati.

## **7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione**

L'OdC deve verificare che nei casi in cui l'Organizzazione utilizzi software per le attività operative di verifica (programmi di calcolo, sistemi di acquisizione dati, ecc.), tali software siano riconosciuti come adatti all'uso previsto e l'Organizzazione abbia provveduto alla relativa qualifica, allo scopo di confermarne l'adeguatezza agli usi specifici (es. eventuali software impiegati per le verifiche dei calcoli strutturali).

## **8.2.2 Verifiche ispettive interne**

L'OdC deve verificare che l'Organizzazione attui un programma di verifiche ispettive interne pianificate e documentate, che comprenda anche il monitoraggio dei processi di verifica dei progetti.

## **8.4 Analisi dei dati**

Si ritiene opportuno che gli OdC raccomandino alle Organizzazioni di predisporre e mantenere opportune banche dati relativamente a dati statistici significativi ed altri elementi utili per il miglior svolgimento delle attività di verifica della progettazione delle opere e per la gestione dei rapporti con la committenza ed altri soggetti interessati.

## **8.5 Miglioramento**

L'OdC deve accertare che l'Organizzazione possieda procedure documentate per le azioni correttive e preventive che prevedano anche la gestione efficace dei reclami dei Committenti o di altre parti interessate.

L'OdC deve altresì verificare che l'Organizzazione utilizzi procedure documentate per la trattazione dei ricorsi presentati nei confronti dei risultati delle attività di verifica della progettazione delle opere.